



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 288 DEL 19 DICEMBRE 2008

Oggetto: Disapplicazione di sanzioni e interessi in materia di ta.r.s.u. ai sensi dell'art. 24, comma 38, L. 449/1997

L'anno duemilaotto, addì 19 del mese di dicembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente
Bullita Roberto	si	Cardia Sergio	si	Lai Claudio	si	Loi Antonio	si
Paiva Ettore Luigi	si	Serci Maurizio	si	Zanda Eliseo	si		

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, _____

L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Disapplicazione di sanzioni e interessi in materia di ta.r.s.u. ai sensi dell'art. 24, comma 38, L. 449/1997

IL SINDACO

PREMESSO che:

- negli anni '90 il Comune effettuava il censimento delle utenze ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani interni al fine di aggiornare la banca dati eliminando gli errori derivanti dall'errata previsione regolamentare;
- in seguito a tale attività i contribuenti aggiornavano le proprie dichiarazioni sulla base delle misurazioni effettuate e l'Ente provvedeva a recuperare il tributo dovuto con l'emissione di avvisi di accertamento per omessa variazione della denuncia originaria e conseguenti iscrizioni a ruolo per ciascun anno d'imposta;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 50 del 5/09/2007, con la quale si decideva di affidare all'esterno il servizio di censimento delle unità immobiliari site nel territorio di Sestu, finalizzato all'accertamento e riscossione diretta dell'evasione/elusione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, mediante stipula di convenzione con società da individuarsi mediante gara ad evidenza pubblica;

VISTA la determinazione n. 1061 del 28/11/2007, avente ad oggetto l'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione a Maggioli Tributi Spa;

VISTO il contratto Rep. n. 89, stipulato in data 26/03/2008;

VISTI gli avvisi di accertamento per infedele denuncia, notificati in seguito a una prima fase dell'attività di censimento svolta negli scorsi mesi dall'appaltatore;

RILEVATO che in alcuni casi l'infedeltà della denuncia deriva da errate misurazioni effettuate durante il censimento svolto negli anni '90 e non è quindi imputabile al comportamento dei contribuenti;

VISTO l'art. 24, comma 38, della Legge n. 449/1997, secondo il quale *“quando la verifica delle superfici soggette all'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse”*;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 472/1997, secondo il quale *“non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”*;

VISTA la Circolare Ministero delle Finanze n. 184/E/1998, secondo la quale il principio stabilito dal comma 2 sopraccitato esercita efficacia in tutti i casi in cui, anche con atti o comportamenti, gli enti impositori inducano in errore, anche involontariamente, o disorientino i contribuenti;

VISTA la Legge n. 212/2000, denominata “Statuto dei diritti del contribuente” e in particolare l'art. 10, comma 2, secondo il quale *“non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”*;

RITENUTO di dover disporre la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi in tutti i casi in cui la differenza di base imponibile rilevata sia dovuta ad errori di misurazione non imputabili al contribuente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. DI DISAPPLICARE le sanzioni e gli interessi sugli avvisi di accertamento per infedele denuncia ta.r.s.u. Emessi in seguito all'attività di censimento in corso di svolgimento, intestati a contribuenti già assoggettati al censimento svolto negli anni '90, qualora emerga che la differenza di base imponibile rilevata sia dovuta ad errori di misurazione non imputabili al contribuente, fermo restando il recupero del tributo dovuto sulla differenza di superficie;
2. DI DISPORRE che il responsabile del settore tributi provveda alla rettifica degli avvisi di accertamento già notificati previo esame della documentazione agli atti d'ufficio;
3. DI DISPORRE che l'appaltatore, nella futura attività di censimento, svolga i dovuti controlli presso l'ufficio tributi prima dell'emissione degli avvisi di accertamento;
4. DI DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si rende necessario il solo parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi, non comportando alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 16/12/2008

Il Funzionario responsabile

f.to A. Franca Pisanu